CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA D.O.P. "TERRE DI SIENA"

STATUTO

Art. 1 Ragione sociale

E' costituito tra i produttori, i molitori ed gli imbottigliatori di Olio Extravergine d'Oliva, che esercitano la propria attività nella zona prevista dal disciplinare di produzione della D.O.P. Terre di Siena, un consorzio volontario di tutela denominato:

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P. "TERRE DI SIENA"

Il Consorzio è regolato dalle norme del presente statuto e relativo regolamento nonché dalle disposizioni di legge in materia, in particolare dall'art. 14 Legge 21 dicembre 1999 n. 526 e decreti attuativi del Ministero Politiche Agricole.

Art. 2 Sede, limiti territoriali e durata

Il Consorzio ha la propria sede legale in Siena Via Della Sapienza 8 e potrà istituire uffici e/o dipendenze in altre località. La modifica della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria, purché nell'ambito dello stesso Comune.

Il Consorzio ha durata fino al 31.03.2099.

Art. 3 Scopi del Consorzio

Il Consorzio ha come scopo sociale la tutela, la promozione, la valorizzazione qualitativa e commerciale dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. Terre di Siena, oltreché l'informazione dei consumatori e la cura generale degli interessi relativi alla stessa Denominazione e le altre funzioni previste dall'art. 14 comma 15 della legge 21.12.99 n° 526.

Rientrano pertanto tra le attività del Consorzio:

- la verifica della rispondenza ai requisiti del disciplinare dell'olio DOP Terre di Siena posto in commercio dopo la sua certificazione;
- la vigilanza su altri olii che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno all'olio D.O.P. Terre di Siena;
- intraprendere tutte le iniziative utili alla promozione dell'olio D.O.P. Terre di Siena sia sul mercato nazionale che internazionale
- favorire l'aggiornamento tecnologico delle aziende associate, agevolarne l'accesso al mercato ed assisterle nel disbrigo degli adempimenti necessari per la certificazione dell'Olio D.O.P. Terre di Siena e la relativa commercializzazione
- vigilare sulla corretta applicazione delle norme del presente statuto.

A tal fine il Consorzio adotterà tutte le iniziative che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione, potendo assumere anche funzioni per delega di Organismi Pubblici cui siano demandate attribuzioni di controllo e tutela previste dalla legge.

Art. 4 Ammissione al Consorzio, doveri e diritti dei soci

Possono essere soci del Consorzio i produttori olivicoli, i molitori e gli imbottigliatori di olio extravergine d'oliva "Terre di Siena" D.O.P., che svolgono la loro attività nel territorio di produzione dell'olio "Terre di Siena" D.O.P., secondo le modalità stabilite nel disciplinare di produzione e che siano inseriti nel sistema dei controlli dell'Organismo autorizzato.

Le categorie predette sono distinte anche agli effetti del successivo articolo 11.

La domanda di ammissione, redatta su apposito modello approvato dal Consiglio di amministrazione, deve essere indirizzata al Presidente e deve contenere tutti i dati richiesti così come stabilito nel regolamento interno.

Potranno accedere al Consorzio, in maniera singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo della D.O.P. ,secondo quanto sarà meglio specificato dal regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni si esprime sull'ammissione del nuovo socio in caso di non ammissione la decisione deve essere motivata.

All'atto dell'ammissione il socio deve provvedere al pagamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Recesso: Il recesso da socio può avvenire per:

- cessazione dell'attività, con effetto dalla data stessa di cessazione, senza diritto al rimborso di eventuali ratei della quota annuale di iscrizione.
- dimissioni, da comunicarsi entro il 30 settembre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di appartenenza al Consorzio fino al 31 marzo dell'anno successivo.
- Per esclusione, con effetto immediato, senza diritto a rimborso di ratei di quote.

Art. 5 Sanzioni

Oltre ad ogni azione legale che il Consorzio potrà intraprendere nei confronti dei Soci che abbiano arrecato danni allo stesso, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'esclusione per quei Soci che incorreranno nelle irregolarità, infrazioni o illeciti previsti dal regolamento, con facoltà, ove ritenuto opportuno, di dare pubblicità ai motivi che l'hanno determinata.

Il Socio che si ritenga ingiustamente escluso, decaduto o sottoposto ad altra sanzione, potrà appellarsi al Comitato dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso ai Probiviri non avrà effetto sospensivo del provvedimento e l'eventuale accoglimento avrà soltanto, come conseguenza, la reintegrazione nella posizione o comunque l'annullamento della sanzione, con esclusione di qualsiasi diritto di risarcimento danni.

Art. 6 Marchio consortile

Il Consorzio può utilizzare i marchi già in suo possesso, registrati con la precedente denominazione di OLIVESCO, ovvero adottarne di nuovi con delibera dell'Assemblea dei soci. Detti marchi possono essere concessi in uso ai Soci secondo le modalità previste nel regolamento interno.

Art. 7 Patrimonio e bilanci

Il patrimonio del Consorzio sarà costituito:

- dalla riserva ordinaria, rappresentata dal capitale sociale che andrà a costituirsi con le quote di ammissione
- dal fondo consortile, quale risultante tra le attività (quote sociali ed altri proventi) e passività (costi gestionali e per iniziative varie) derivanti dalle varie gestioni annuali
- da tutte le altre attività e provenienze compresi i beni mobili e immobili di qualsiasi natura che comunque pervengano al Consorzio da eventuali fondi di accantonamento, così come da eventuali rilevazioni attive di esercizio, istituiti o destinati per determinati scopi sociali e a copertura di rischi, in previsione di oneri futuri.

L'esercizio del Consorzio va dal primo di Aprile di ogni anno al 31 Marzo successivo. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla compilazione del bilancio consuntivo. Entro il mese di Marzo il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e deliberare il Bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.

I Bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere portati all'approvazione dell'Assemblea dei soci da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 8 Regolamento interno

Il Regolamento Interno è approvato dall'Assemblea dei Soci, esso disciplina:

- condizioni e modalità di ammissione dei soci
- diritti e obblighi dei consorziati
- modalità di presentazione delle liste per le votazioni in Assemblea
- compiti ed attribuzione del Direttore e del personale
- ogni altro aspetto della vita del Consorzio cui fanno riferimento i singoli articoli del presente statuto e non meglio specificati negli stessi
- altri aspetti dell'attività del Consorzio, compreso quelli tecnico-operativi non espressamente citati negli articoli del presente statuto.

Il Regolamento Interno acquista efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero Politiche Agricole e Forestali.

Art.9 Organi sociali

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio Sindacale
- Il Comitato dei Probiviri

Assemblee

L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile, ovvero ogni qual volta è ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione con votazione, ovvero quando sia richiesto da almeno un quinto degli associati. Hanno diritto a partecipare tutti i soci iscritti da almeno tre mesi, in regola con il pagamento delle quote.

L'assemblea Ordinaria dei Soci:

- Elegge i membri del consiglio di amministrazione
- Nomina i membri del Collegio Sindacale
- Nomina i probiviri
- Delibera sul conto consuntivo e sulla relazione della attività svolta nell'esercizio e sul bilancio preventivo
- Approva il regolamento interno che viene sottoposta all'approvazione del Ministero politiche agricole e forestali
- Delibera in merito ad ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione, dai Sindaci revisori o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data prevista, a mezzo lettera recante luogo, data ed ora di inizio nonché l'ordine del giorno. L'assemblea è valida ed atta a deliberare in prima convocazione con la presenza di persona o per delega di due terzi dei soci, ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di partecipanti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito:

- alle proposte di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. "Terre di Siena" da sottoporre all'approvazione dei competenti organi nazionali e comunitari;
- alle modifiche statutarie che acquistano efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- allo scioglimento del Consorzio;

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria ed è valida comunque con la presenza della metà più uno dei soci e dovrà tenersi alla presenza di un notaio.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano per nomina, o a parità di nomina più anziano di età.

Votazioni: ogni socio può esprimere il proprio diritto di voto in assemblea proporzionalmente al prodotto controllato e/o certificato come D.O.P. nella precedente annata secondo le seguenti modalità:

Per i produttori olivicoli: 1 voto fino a 100 kg

1 ulteriore voto per la quantità di prodotto tra 100 ed i

250 kg

1 ulteriore voto oltre i 250 fino i 500 1 ulteriore voto oltre i 500 fino i 1.000 1 ulteriore voto oltre i 1.000 fino i 2.500 1 ulteriore voto oltre i 2.500 fino i 5.000

1 ulteriore voto oltre i 5.000

Per i molitori ed imbottigliatori:

1 voto fino a 1000 kg

1 ulteriore voto per la quantità di prodotto tra 1000 ed i

2.500 kg

1 ulteriore voto oltre i 2.500 fino i 5.000

1 ulteriore voto oltre i 5.000 fino i 10.000

1 ulteriore voto oltre i 10.000 fino i 25.000

1 ulteriore voto tra i 25.000 ed i 50.000

1 ulteriore voto oltre i 50.000

Art. 11 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci iscritti al Consorzio da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Nel caso che venga nominata a far parte del Consiglio, un socio persona giuridica, essa potrà attribuire delega espressa ad un suo rappresentante per l'intero periodo di carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere così ripartiti: 6 olivicoltori, 2 imbottigliatori, 1 molitore.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i membri possono essere rieletti, per un massimo di due mandati successivi al primo.

Le elezioni del Consiglio avvengono a scrutinio segreto, per ognuna delle tre categorie di soci, produttori, molitori, imbottigliatori, devono tenersi votazioni separate, risultano eletti i soci che hanno riportato maggior numero di voti, fermo restando il rispetto dei numeri di rappresentanti per le singole categorie.

Il socio che appartiene a più categorie può esercitare il proprio diritto di voto, secondo le proporzioni stabilite dal presente statuto, per ognuna delle categorie di appartenenza.

Per le elezioni possono essere predisposte delle liste di candidati, le liste devono essere presentate secondo le modalità stabilite nel regolamento interno, le liste per ciascuna categoria devono essere costituite dai Soci rientranti nelle corrispondenti categorie; i Soci esercitano il loro voto per eleggere i rappresentanti delle corrispondenti categorie.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Qualora per dimissioni, morte od altre cause, tra cui l'assenza ingiustificata a tre successive riunioni del Consiglio, venisse a cessare dalla carica un membro del Consiglio, tra quelli eletti dall'Assemblea, verrà nominato il primo dei non eletti nell'ambito di ciascuna categoria. Esaurito l'elenco dei non eletti il Consiglio provvederà a surrogare per cooptazione il mancante od i mancanti deliberando a maggioranza dei voti. Il Consigliere che subentra deve appartenere alla stessa categoria di quello sostituito. La surrogazione per cooptazione potrà interessare solo un numero inferiore alla metà dei Consiglieri. In caso contrario il Presidente convocherà l'Assemblea e si procederà a nuove elezioni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno tre Consiglieri con istanza motivata contenente l'ordine del giorno, la seduta del Consiglio è valida se presenti la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità, nelle votazioni palesi, il voto del Presidente è prevalente, in caso di votazione segreta, ciò comporta il rigetto della deliberazione o della proposta .

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio e può compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione, che per legge o in base al presente statuto, non siano riservati all'Assemblea dei Soci, per quanto concerne l'ordinaria amministrazione, di norma demandata al

Presidente, il Consiglio può, con apposita delibera, limitare l'attività di quest'ultimo, il quale è comunque tenuto a riferire del proprio operato al primo Consiglio utile.

Il Consiglio può delegare altresì al Presidente od altro Consigliere parte delle proprie attribuzioni, con apposito atto e con la facoltà incondizionata di revoca.

Il Consiglio può deliberare l'erogazione di rimborsi spese forfetari per il Presidente e gli altri Consiglieri, in funzione dei rispettivi impegni, fermo restando per tutti i membri del Consiglio il diritto al rimborso delle spese vive sostenute in conseguenza della carica.

Al Consiglio di amministrazione è attribuita la delega per l'adozione di quelle modifiche statutarie che dovessero essere richieste od anche solo suggerite dalle Autorità competenti, al fine di adeguare il presente Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazioni trascriverà tali modifiche nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio e ne darà notizia ai Soci e dovrà sottoporle alla Assemblea dei Soci immediatamente successiva, per la dovuta formale conoscenza e ratifica.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, firma in nome e per conto del Consorzio, è autorizzato a riscuotere da qualsiasi ente pubblico o privato importi di qualsiasi natura e per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza anche senza specifico mandato.

Il Presidente dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio in qualsiasi grado di giudizio, ha facoltà di nominare procuratori ed avvocati, anche in Cassazione, per tutte le azioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente svolge di norma gli atti di ordinaria amministrazione salvo le eventuali limitazioni che dovesse stabilire il Consiglio di Amministrazione, è tenuto comunque a riferire al Consiglio del proprio operato alla prima seduta utile.

In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente. Il Presidente potrà conferire procure per singoli atti o per categorie di atti ad altri componenti del Consiglio o a terzi

Art. 13 Collegio Sindacale

L'Assemblea elegge Il Presidente, due Sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra non appartenenti al Consorzio, possibilmente tra persone esperte di contabilità ed iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I Sindaci hanno le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge. Controllano la gestione amministrativa del Consorzio, verificano la contabilità e la cassa, esaminano e controllano il conto consuntivo e redigono la relativa relazione.

Qualora per morte, dimissione od altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei Sindaci effettivi subentra un supplente, qualora venisse a mancare il Presidente prende il suo posto il Sindaco più anziano e, a sua volta subentra un supplente.

Art. 14-Comitato dei Probiviri Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea anche tra i non consorziati. Detti membri eleggono tra di loro il Presidente, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ad essi non spettano compensi fatto salvo il rimborso di spese sostenute per l'espletamento del loro incarico. Qualora venisse a cessare dalla carica uno dei Probiviri il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un sostituto, quest'ultimo nominativo dovrà essere sottoposto all'approvazione della successiva Assemblea Ordinaria, che avrà comunque facoltà di nominare anche una diversa persona.

I Probiviri decidono su tutte le questioni attribuite loro dal presente statuto e dal regolamento interno, nonché su tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci ed il Consorzio in merito all'interpretazione delle norme statutarie ed alla applicazione del regolamento interno e su tutti gli altri problemi che venissero loro sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Essi operano come arbitri amichevoli compositori, sentite le parti interessate, con dispensa di ogni formalità, ai sensi dell' art. 822 C.P.C.

Art. 15 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Allo scioglimento e alla liquidazione del Consorzio saranno applicabili le disposizioni di legge in materia.

L'Assemblea che delibererà lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori per provvedere a tutte le relative formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso dei liquidatori.

Art. 16 Disposizioni generali

Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Siena. Per quanto non disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento interno, valgono le norme del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia, tra cui in particolare l'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 e i relativi decreti attuativi.

Art. 17 Norme transitorie e finali

I criteri inerenti l'attribuzione dei voti ai singoli Soci saranno applicati a partire dalla prima Assemblea utile in cui saranno disponibili i dati relativi alle quantità di prodotto controllato e o certificato D.O.P. Fino a tale data ogni socio avrà diritto ad un voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione, resterà in carica fino al provvedimento di riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.